

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

Il presente Regolamento, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 28 del 13 aprile 2023, è pubblicato all'Albo camerale on line del sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia (www.pv.camcom.it) dal giorno 13 aprile 2023 al giorno 28 aprile 2023, e pertanto entrerà in vigore dal **29 APRILE 2023**.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Enrico Ciabatti)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PAVIA**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia (d'ora in poi Camera).

Art. 2 – Definizioni

1. Il patrocinio rappresenta un'attestazione di sostegno morale che la Camera, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di supporto degli interessi generali delle imprese e dell'economia locale, concede ad iniziative significative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie e che abbiano una ricaduta positiva sullo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale. È esclusivamente a titolo gratuito e non attribuisce al soggetto richiedente alcun vantaggio economico da parte della Camera.
2. Per “iniziativa” si intende un'attività organizzata da terzi quale, ad esempio, un evento, un convegno, una mostra, un'opera a stampa (libro o pubblicazione in genere) o digitale.
3. Il patrocinio è concesso con specifico riferimento all'iniziativa o a gruppi di iniziative (ad esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi) per cui è richiesto e solo per il periodo corrispondente ai medesimi. In caso di eventi/iniziativa ripetuti nel tempo, la richiesta di patrocinio deve essere presentata per ciascuna edizione.
4. Nel caso di iniziative o progetti realizzati da terzi con il sostegno finanziario camerale il patrocinio è da intendersi concesso unitamente al contributo e deve essere indicato sui relativi atti e materiali promozionali, secondo quanto disposto all'art. 7, comma 5, del “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241” della Camera.

Art. 3 - Beneficiari del patrocinio

1. Il patrocinio della Camera può essere concesso ad enti pubblici, associazioni imprenditoriali e di consumatori, sindacati, altre associazioni, istituzioni, comitati, enti, organismi e fondazioni senza fini di lucro e portatori di interessi diffusi.
2. La Camera, inoltre, si riserva la facoltà di concedere il patrocinio solamente ad iniziative ritenute di particolare rilievo e con importanti ricadute positive sull'economia provinciale

promosse ed organizzate da:

- a. Enti Fiera;
 - b. Consorzi ed altri enti aggregatori di interessi;
 - c. Enti a cui viene concesso l'utilizzo del Palazzo delle Esposizioni "A. Ricevuti".
3. Tutti i richiedenti non devono risultare debitori nei confronti della Camera.

Art. 4 - Criteri per la concessione

1. Il patrocinio è concesso tenendo conto dei seguenti criteri:
 - coerenza tra l'iniziativa e le finalità istituzionali della Camera, con riferimento agli ambiti di attività individuati negli atti di programmazione ed alle potenzialità di diffusione di un'immagine positiva dell'Ente;
 - rilevanza dell'iniziativa per il territorio pavese con riguardo alle positive ricadute a beneficio dello sviluppo economico e sociale, alla promozione delle tipicità locali, al favorire la conoscenza del patrimonio enogastronomico, artistico, ambientale, e culturale e, in particolare, al sistema delle imprese;
 - carattere pubblico dell'iniziativa, che deve essere aperta e accessibile.
2. Non possono beneficiare del patrocinio:
 - le manifestazioni o altre iniziative dove non siano presenti finalità di interesse diffuso del tessuto socio economico locale e non siano rivolte all'intera collettività di riferimento dell'evento;
 - le iniziative che dovessero risultare in conflitto per concomitanza e/o natura con altri eventi organizzati direttamente o indirettamente dalla Camera;
 - le iniziative di carattere politico o promosse da organizzazioni, comunque denominate, all'esclusivo fine di propaganda o proselitismo o di finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - le iniziative che abbiano finalità lucrative o la promozione di interessi privati o che costituiscano pubblicità di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 3 comma 2.

Art. 5 -Richiesta di concessione

1. La domanda di patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente

con firma digitale o con firma autografa (in tal caso deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità) deve essere inviata all'indirizzo PEC della Camera (pavia@pv.legalmail.camcom.it), compilando il relativo modulo scaricabile dal sito web istituzionale, indicando l'oggetto, le finalità, il programma nonché tutte le ulteriori informazioni richieste, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

2. Qualora tale termine non venga rispettato, la Camera si riserva di non prendere in considerazione la richiesta.

Art. 6 – Modalità di concessione

1. Il patrocinio viene concesso dal Presidente della Camera, entro 15 giorni dalla data di arrivo della richiesta, previa istruttoria da parte del Segretario Generale. Unitamente alla comunicazione di avvenuta concessione viene inviato il logo camerale in formato adatto alla riproduzione stampa/video.
2. Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, il Presidente ne dà comunicazione all'interessato nel suddetto termine, nel rispetto delle modalità previste dalla L. 241/90.

Art. 7 - Menzione della Camera quale Ente patrocinante e utilizzo del logo istituzionale

1. La concessione di patrocinio deve essere resa nota attraverso tutti i mezzi con cui il soggetto beneficiario promuove l'iniziativa, apponendo su tutto il materiale informativo la dicitura "*Con il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia*" ed il logo istituzionale della Camera. Al logo dovrà essere data adeguata visibilità riproducendo fedelmente le caratteristiche indicate nel *Manuale di identità visiva* pubblicato sul sito web istituzionale.
2. Il soggetto che ha ottenuto la concessione del patrocinio camerale ha l'obbligo di trasmettere alla Camera bozza del materiale a stampa relativo alla pubblicizzazione dell'iniziativa. Qualora riscontri difformità sul suddetto materiale, la Camera può chiederne la regolarizzazione o inibire l'utilizzo del logo e della menzione camerale.

Art. 8 - Vigilanza sull'utilizzazione del patrocinio camerale

1. La Camera può eseguire controlli per accertare l'utilizzazione del patrocinio, riservandosi di adottare idonee misure qualora ne rilevi un uso scorretto.
2. La Camera può ritirare il patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di

svolgimento dell'iniziativa possono avere un impatto negativo sulla propria immagine.

3. Nel caso previsto dal comma precedente e nel caso in cui risulti la menzione non preventivamente autorizzata della Camera come Ente patrocinante, la stessa Camera si riserva di adire le vie legali, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 9 - Tutela della Privacy

1. La Camera adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, come specificato nell'informativa resa agli interessati.

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14 del 28.10.2011, viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Camera.
2. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.